

COPIA

COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 36

In data : 19.05.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MUSI ENZO	Presente		GUIDETTI MARINO	Presente	
BOLONDI LUCA	Assente	G	MUSI ANDREA	Presente	
CAVANDOLI FERNANDO	Presente		BELLAVIA LUIGI	Presente	
FAIETTI ANGELO LUIGI	Presente		CHIAPPONI ANGELA	Presente	
BOSCHI GINO	Presente		VERALDI ANTONIO	Presente	
PAPPANI LUCA	Assente		PERA GIANNI	Assente	
VIANI LOREDANA	Presente		FERRARI MAURIZIO GIUSEPPE	Assente	
GAROFOLI JONATHAN	Presente		BIZZOCCHI ALBERTO	Presente	
GRASSI MARCO	Presente				

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Scrutatori: BIZZOCCHI – GUIDETTI - FAIETTI

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT. MAURO DE NICOLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DOTT. ENZO MUSI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 36 in data 19.05.2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE

La seduta inizia alle ore 21.00

Al punto n. 2 alle ore 21.18 è entrato in aula il Consigliere Gianni Pera – Presenti 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, anche separatamente con riferimento alle sue componenti;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

RITENUTO di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole la lettura della complessa disciplina che caratterizza il nuovo assetto dei tributi comunali;

RITENUTO opportuno adottare separatamente la delibera di approvazione del regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e quella di approvazione delle relative aliquote, anche in considerazione della valenza temporale dei due atti;

RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 12.04.2007 e successive modifiche ed integrazioni;

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 11 articoli, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che il comma 15 del citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riguardanti i punti iscritti all'ordine del giorno dal n. 2 compreso al n. 8 compreso, trattati unitamente, che sono allegati all'originale della deliberazione n. 34 avente ad oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2014 – Approvazione delle aliquote e relativo Regolamento”;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Con la presente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 14
Votanti	n. 14
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 04 (Chiapponi-Veraldi-Pera-Bizzocchi)
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato "Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)" composto da n. 11 articoli, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2014;
3. di demandare la fissazione delle aliquote a un proprio successivo e apposito provvedimento;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente vista la necessità,

Con la presente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 14
Votanti	n. 14
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 04 (Chiapponi-Veraldi-Pera-Bizzocchi)
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo in virtù dell'urgenza del provvedimento;



COMUNE DI CANOSSA

(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 19/05/2014

INDICE

Articolo 1 – *OGGETTO*

Articolo 2 – *SOGGETTI PASSIVI*

Articolo 3 – *ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE*

Articolo 4 – *DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA*

Articolo 5 – *DETRAZIONI*

Articolo 6 – *VERSAMENTI*

Articolo 7 – *ATTIVITÀ DI CONTROLLO*

Articolo 8 – *RISCOSSIONE COATTIVA*

Articolo 9 – *RIMBORSI E COMPENSAZIONE*

Articolo 10 – *FUNZIONARIO RESPONSABILE*

Articolo 11 – *ENTRATA IN VIGORE*

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla componente relativa al Tributo sui servizi indivisibili (TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1, comma 671, della Legge 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
3. Qualora l'immobile sia detenuto o occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono assoggettati ad un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. La TASI è dovuta dal detentore nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale, qualora ne ricorrano le condizioni. La restante parte del tributo, compresa tra il 70 e il 90 per cento, è a carico del possessore, cui compete nella stessa misura la detrazione qualora l'immobile si configuri come sua abitazione principale. La percentuale di ripartizione del tributo tra occupante e possessore, è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.
5. Qualora l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale solamente da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU, TASI) dovuti sul medesimo immobile sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Articolo 3 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Ai fini della TASI si intende per "abitazione principale" l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Si considerano inoltre adibite ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di contitolarità del possesso, il tributo è dovuto da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante

per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso. Nel caso in cui il coniuge non assegnatario sia titolare di diritto reale su altro immobile destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Canossa, questi può considerare abitazione principale esclusivamente quest'ultimo immobile. Nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio illustrato nel precedente art. 2, comma 4;

- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Si considerano "pertinenze dell'abitazione principale" esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Articolo 4 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

- 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 2. Le aliquote vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 3. L'aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Articolo 5 - DETRAZIONI

- 1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
- 2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 3. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 6 - VERSAMENTI

- 1. Il versamento della TASI viene effettuato dai contribuenti in autoliquidazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24),

o tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.

2. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che qualora il Comune non provveda in tal senso, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto in autoliquidazione.
3. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. Il versamento si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.
5. Il pagamento si effettua con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 2,50 di tributo annuo.

Articolo 7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 147 del 27/12/2013, dalla legge n. 296 del 27/12/2006 e dall'art. 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 22/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato articolo 10 del Regolamento generale, si tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.
3. L'attività di controllo relativa alla TASI viene incentivata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Per il rimborso dell'imposta si applicano le norme stabilite dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Articolo 10 - *FUNZIONARIO RESPONSABILE*

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 11 - *ENTRATA IN VIGORE*

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di C.C.

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 10.05.2014

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 10.05.2014

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to DOTT. ENZO MUSI


Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MAURO DE NICOLA

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. 333, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 20.05.2014 al 04.06.2014.

Addì, 20.05.2014

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MAURO DE NICOLA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 20.05.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed è divenuta **ESECUTIVA IN DATA** _____

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, li _____

Il Segretario Comunale